

COMUNE DI CAULONIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N. 52 del 19/05/2022

OGGETTO: Art. 258 del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. (T.U.E.L.) - procedura semplificata. Debito fuori bilancio ex art. 194 lett. e) T.U.E.L. - Fasc. n. 63/U- Creditore Avv. Francesco Carnuccio. Ammissione alla massa passiva e avvio transazione.

L'anno **2022**, giorno diciannove del mese di **Maggio** alle ore **13:30**, nella sede municipale del Comune di Caulonia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia, nominata con D.P.R. del 12/7/ 2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18/08(2000, n. 267, nella persona dei signori:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		PRESENTE
Dr.ssa Caterina Paola ROMANÒ	PRESIDENTE	Si
Dr. Massimiliano PENSABENE	COMPONENTE	Si
Dr. Filippo POSTORINO	COMPONENTE	Si

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Caulonia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che, con D.P.R. in data 12/07/2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 20/07/2018, il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: dr.ssa Caterina Paola Romanò, dr. Massimiliano Pensabene e dr. Filippo Postorino;
- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la C.S.L. in data 23/07/2018 si è regolarmente insediata presso il Comune di Caulonia, così come da delibera n. 1 di pari data;

VISTO l'articolo 252, comma 2, del D. L.gs. 267/2000;

VISTA la delibera n. 7 del 10/02/2020, con cui questa Commissione ha quantificato provvisoriamente la massa passiva e formulato al Comune di Caulonia la proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, chiedendo, in caso di adesione alla procedura semplificata, di assicurare alla Commissione le risorse necessarie alla liquidazione e pagamento dei debiti fino al momento rilevati e da assoggettare alla procedura di verifica della loro spettanza, ammissibilità per i quali è stato stimato un fabbisogno di € 5.622.251,83 necessari a coprire almeno il 50% dell'ammontare della massa passiva rilevata e l'importo calcolato al 100% dei crediti privilegiati, fermo restando le risorse che perverranno dalle procedure di riscossione dei residui attivi;

DATO ATTO che, con delibera n. 57 del 06/03/2020, la Giunta Comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata, formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata;

VISTI:

- l'art. 258 del T.U.E.L., che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 - . comma 2: *“l'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)”*;
 - . comma 3: *“L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*;
 - . comma 4: *“l'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”*;
 - . comma 7: *“ E' restituita all'Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”*;
- il titolo VIII, capi II e III del T.U.E.L.;
- la Legge costituzionale n.3 del 18/10/2001;
- il D.P.R. n. 378 del 24/08/1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97 FL del 14/11/1997;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni di questo O.S.L.:

- 1- deliberazione n. 9 del 05/05/2020, con cui questa Commissione ha definito l'ordine di priorità ed i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della P.A. ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente;
- 2- deliberazione n. 65 in data 08/10/2020 di approvazione schema atto di transazione e rinuncia per la definizione dei crediti chirografari ammessi alla massa passiva;

DATO ATTO che è stato formato l'elenco dei crediti chirografari secondo l'ordine di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva e pervenute nei termini fissati, agli atti di questa Commissione;

RICHIAMATA, in questa sede, la deliberazione n. 12/Sez. Aut/2020/QMIG, con cui la Corte dei Conti Sez. delle Autonomie, valorizzando la specificità delle disposizioni degli Enti in dissesto di cui agli art. 250 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), ha riconosciuto che “*Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva*”;

RICHIAMATO l’art. 194 c.1 lett. e) del T.U.E.L. n. 267/2000 s.m.i., avente per oggetto *Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio*;

VISTE la seguente istanza d’ufficio di ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caulonia pervenute a questo O.S.L. e di seguito indicata:

N. FASC.	CREDITORE	VOCE	IMPORTO RICHIESTO	ANNO DI RIFERIMENTO	RESIDUI	
N. 63/U prot. n. 39 del 2.1.20	Avv. Francesco Carnuccio	Rimborso spese - Diritti ed onorari per incarichi <i>ad litem</i>	€ 37.292,49 lordi	2017	NO	////////

VISTE le attestazioni (prot. nn. 39/2020; 4370/2022 e 10303/2022) rese dai Responsabili degli Uffici ai sensi dell’art. 254, co. 4, del T.U.E.L. ed agli atti di questa Commissione, da cui risulta :

- che trattasi di debiti fuori bilancio relativi incarichi legali (difesa in giudizi) formalmente conferiti dall’Amministrazione Comunale ed regolarmente espletati dal professionista riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 194, lett. e) del T.U.E.L.;
- che le prestazioni professionali sono state realmente rese ;
- la fondatezza dei crediti negli importi sopra indicati;
- la mancata prescrizione alla data di dichiarazione del dissesto;

RILEVATO che, in relazione all’orientamento della Corte dei Conti sopra richiamato, i crediti di cui sopra sono ammissibili alla massa passiva del dissesto del Comune di Caulonia assoggettandoli alla procedura di transazione, di cui all’art. 258, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in ragione dell’annualità in cui il debito è sorto, giusta deliberazioni n. 7/2020, n. 9/2020 e n. 65/2020 di questo O.S.L.;

CONSIDERATO che l’Organo Straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di autonoma partita I.v.a. e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell’Ente anche ai fini delle ritenute di legge (assistenziali, previdenziali e fiscali);

Con voti unanimi, legalmente resi;

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa è parte integrale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. Di **ammettere** alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caulonia il debiti fuori bilancio, ex art. 194, c.1 lett e) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), di cui all’ istanza d’ufficio sopra indicata e relativa al creditore Avv. Francesco Carnuccio, assoggettando il relativo credito alla procedura di transazione, di cui all’art. 258, c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nella percentuale determinata in ragione della annualità in cui il debito è sorto, giuste deliberazioni n. 7/2020, n. 9/2020 e n. 65/2020 di questo O.S.L.:

N. FASC.	CREDITORE	CREDITO ATTESTATO DAGLI UFFICI	ANNO DI RIFERIMENTO	% di pagamento	Importo abbattuto EURO
N. 63/U	Avv. Francesco Carnuccio	€ 37.292,49 (Importo lordo)	2017	40%	€ 14.917,00 (importo lordo)

3. Di **disporre** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, c. 6, del D.P.R. n. 378/1993, sia pubblicata a cura dell'Ufficio Pubblicazione del comune di Caulonia, all'Albo Pretorio del comune e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione dedicata agli atti ed avvisi dell'O.S.L.;

%

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti:

F.to DR. MASSIMILIANO PENSABENE

F.to DR FILIPPO POSTORINO

Il Presidente

F.to DR. CATERINA PAOLA ROMANO'

Prot. 10365 del 19 MAG. 2022

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Data.....19 MAG. 2022

Il Messo Comunale



PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 19 MAG. 2022



IL PRESIDENTE
Dr Caterina Paola Romanò

